

L'immobile in godimento ai soci non fa reddito diverso

Società semplici

Inapplicabile la tassazione sulla differenza tra valore di mercato e corrispettivo

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Non costituisce reddito diverso per il socio di una società semplice l'utilizzo di un bene immobile concesso in godimento allo stesso dalla predetta società semplice. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con sentenza n. 17441, depositata l'altro ieri.

A quanto consta, al di là delle (condivisibili) conclusioni raggiunte, si tratta del primo pronunciamento della giurisprudenza di legittimità sul controverso tema dei beni dati in godimento ai soci, a condizione di favore, oggetto delle modifiche che sono intervenute con la disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 36-quinquies e seguenti, del Dl 138/2011.

Con tale intervento vennero introdotte una serie di penalizzazioni per le società di comodo e, appunto, per le vicende riguardanti i beni di società utilizzati dai soci.

In particolare, il comma 36-terdecies dell'articolo 2 del Dl 138/2011 ha inserito la lettera h-ter) all'articolo 67 del Tuir (oggetto della pronuncia della Cassazione), stabilendo che costituisce reddito diverso «la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di

beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore», mentre il successivo comma 36-terdecies ha previsto l'indeducibilità dei costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci ad un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato.

Si tratta di previsioni che lasciano alquanto perplessi in quanto se un bene societario viene utilizzato da un socio, a prescindere che venga corrisposto un corrispettivo o meno, i relativi costi risulterebbero non inerenti.

Ciò in quanto l'inerenza si

definisce per il collegamento qualitativo con il programma imprenditoriale, anche se dal sostenimento dei costi non dovesse derivare alcun provento.

Si evidenzia peraltro che per effetto della disciplina in esame si è introdotta una triplice tassazione, sotto forma di indeducibilità dei costi per la società e di assoggettamento a imposizione tanto del ricavo conseguito da questa a fronte dell'utilizzo del bene da parte del socio – o in assenza di corrispettivo “congruo” la penalizzazione ulteriore delle società di comodo – quanto del provento figurativo in capo al socio, come reddito diverso.

Ad ogni modo, la sentenza n. 17441/2024 giunge condivisibilmente alla conclusione che le previsioni di cui sopra riguardano i beni che vengono concessi in uso ai soci da parte di società commerciali.

Tant'è che, come riportato, le misure introdotte nel 2011 risultano legate agli inasprimenti riguardanti anche le società di comodo, quindi a tutti gli effetti enti che svolgono un'attività commerciale.

Sicché la Cassazione afferma il criterio di diritto secondo cui la previsione della lettera h-ter) dell'articolo 67 del Tuir non riguarda l'utilizzo di un immobile appartenente ad una società semplice da parte di uno dei soci della stessa.

L'unico appunto da muovere è che, in molti passaggi, la Corte richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, i chiarimenti forniti, a suo tempo, dall'agenzia delle Entrate, quasi fossero delle fonti del diritto.



I chiarimenti delle Entrate utilizzati nelle motivazioni della Suprema corte



Si tratta della prima pronuncia della Cassazione sul modificato articolo 67 del Tuir